Dall’Anc e Confimi Industria una nota interpretativa sulla gestione della data nella fattura elettronica



Associazione Nazionale Commercialisti

confimiindustria

Nota congiunta

FATTURAZIONE ELETTRONICA DIFFERITA (A RETRODATAZIONE CONSIGLIATA) E GESTIONE DEL REVERSE CHARGE INTERNO

Roma, 18/07/2019. Con la circolare n. 14 del 17/6/2019 dell'Agenzia delle Entrate gli operatori possono tirare un sospiro di sollievo per l'ufficializzazione della possibilità di poter continuare, anche dal 1/7/2019, ad emettere/trasmettere le fatture elettroniche con data retro imputata. Qualche imbarazzo è stato avvertito in merito all'esemplificazione in cui la circolare (§ 3.1), pur richiamando espressamente la possibilità che la fattura riepilogativa differita possa essere inviata (anche) in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti dal 1° al 15° giorno del mese successivo, precisa che la valorizzazione del campo "data" va eseguita riportando quella dell'ultima operazione (ad esempio 28 settembre in una sequenza di operazioni datate 2, 10 e 28). **A tal riguardo ci sentiamo di osservare che** si tratta di una delle soluzioni possibili e che, per le fatture differite, **non si intravedono (alle condizioni sotto citate) motivi ostativi alla possibilità di indicare come data anche quella dell'ultimo giorno del mese** di effettuazione delle operazioni.

Con la circolare n. 14 del 17/6/2019 dell’Agenzia delle Entrate gli operatori possono tirare un sospiro di sollievo per l’ufficializzazione della possibilità di poter continuare, anche dal 1/7/2019, ad emettere/trasmettere le fatture elettroniche **con data retro imputata**. Qualche imbarazzo è stato avvertito in merito all’esemplificazione in cui la circolare (§ 3.1), pur richiamando espressamente la possibilità che la fattura riepilogativa differita possa essere inviata (anche) in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti dal 1° al 15° giorno del mese successivo, precisa che la valorizzazione del campo “data” va eseguita riportando quella dell’ultima operazione (ad esempio 28 settembre in una sequenza di operazioni datate 2, 10 e 28). **A tal riguardo ci sentiamo di osservare che** si tratta di una delle soluzioni possibili e che, per le fatture

differite, **non si intravedono (alle condizioni sotto citate) motivi ostativi alla possibilità di indicare come data anche quella dell'ultimo giorno del mese** di effettuazione delle operazioni. (*Così, esordisce il comunicato congiunto Anc – Confimi Industria del 18 luglio 2019*)

***Link* al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14 E del 17 giugno 2019**: «*IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Fatturazione delle operazioni – Fatturazione elettronica – Chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica*»